



Sent.38/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Laura De Rentiis, designato ai sensi dell'art. 141, comma 2,

D.lgs n. 174/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. **30824** del registro di segreteria, con

il quale la Procura Regionale ha domandato al Giudice

monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di

giustizia contabile, di assegnare, con proprio decreto, a INTESA

SANPAOLO S.p.a., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo

n.156 (Partita IVA: 10810700152, Codice Fiscale:

00799960158), PEC: info@pec.intesasanpaolo.com (indirizzo

verificato sul registro INIPEC doc. 1), in persona del legale

rappresentante pro tempore, tesoriere del Comune di Grandate

(CO), un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale

ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000, per l'annualità 2019, nonché di

applicare, in caso di grave ed ingiustificato omesso

adempimento entro il termine fissato con il medesimo decreto,

la sanzione pecuniaria prevista dall'art.141, comma 6, D.Lgs.

n.274/2016;

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia

	contabile;	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio.	
	Letti gli atti e i documenti di causa.	
	Udito, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, con	
	l'assistenza del Segretario Salvatore Carvelli, il Pubblico	
	Ministero dott. Cristian Pettinari.	
	FATTO E DIRITTO	
	Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto del 7 gennaio 2025 è stato fissato il termine di 90	
	giorni per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi	
	finanziari sopra indicati da parte dell'Agente Contabile	
	all'amministrazione comunale e il successivo termine di 60	
	giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa	
	Sez. Giurisdizionale.	
	L'amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione	
	dei conti giudiziali entro il termine assegnato e con decreto in	
	data 27 febbraio 2025 è stata fissata la Camera di consiglio del	
	18 marzo 2025 con la partecipazione della Procura Regionale,	
	per la discussione del giudizio.	
	All'odierna udienza camerale la Procura Regionale riferisce che,	
	in realtà, l'Amministrazione ha trasmesso un documento	
	contabile denominato, conformemente al titolo dello stesso,	
	2	

	“rendiconto del tesoriere”. Tuttavia, esso rappresenta	
	sinteticamente le riscossioni e i pagamenti in conto competenze	
	e in conto residui dell’intero anno. Diversamente, l’allegato al	
	d.P.R. n. 194/1996 richiede una maggiore analiticità.	
	La Procura aggiunge, altresì, che dalla delibera di Consiglio	
	comunale n. 12 del 17 luglio 2020 di approvazione del	
	rendiconto esercizio 2019, viene dato atto che il responsabile del	
	servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del	
	tesoriere e degli agenti contabili interni verificando la	
	corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati	
	durante l’esercizio finanziario 2019, ma tali atti non sono stati	
	trasmessi.	
	Questo Giudice osserva che il presente giudizio di resa del conto	
	è limitato alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere	
	il conto (artt. 141 e ss. c.g.c.), ogni valutazione di merito sul	
	conto depositato (art. 140 c.g.c.) sarà oggetto di specifica	
	disamina da parte del Magistrato istruttore individuato ai sensi	
	dell’art. 145 c.g.c..	
	Fatta questa premessa, il Giudice rileva che il documento	
	trasmesso è comunque idoneo a rappresentare “i risultati” della	
	gestione contabile propria del tesoriere, seppur in forma	
	aggregata, e che, pertanto, eventuali approfondimenti di merito	
	sul documento presentato dovranno essere svolti in sede di	
	esame del conto ai sensi dell’art. 140 c.g.c.. In quella sede, sarà,	
	altresì, necessario acquisire la “parificazione” del conto di cui si	
	3	

	dà atto nella delibera di Consiglio comunale n. 12 del 17 luglio	
	2020 di approvazione del rendiconto esercizio 2019.	
	Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più	
	recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il	
	giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al	
	giudizio di conto, <i>“...ha natura giurisdizionale, la quale è</i>	
	<i>ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e</i>	
	<i>che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la</i>	
	<i>pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non</i>	
	<i>appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c. ”</i>	
	(si veda Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve	
	procedersi alla definizione del giudizio, con pronuncia di	
	estinzione per cessata materia del contendere.	
	Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica,	
	dichiara	
	estinto il giudizio per la resa del conto n. 30824 , per cessata	
	materia del contendere sul giudizio di resa del conto ai sensi	
	dell’art. 141 c.g.c..	
	Nulla per le spese.	
	Trattiene gli atti nella veste del Magistrato relatore, individuato	
	ai sensi dell’art. 145, secondo comma, c.g.c., per l’esame del	
	conto depositato.	
	4	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]